

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

IL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001 ";
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque del 29.05.2002 "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio";
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 29.01.2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione di rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59";
- VISTA la Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 10.08.2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in dipendenza dell'entrata in vigore della L.R. 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 48 del 26 febbraio 2015;

- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484 del 11 marzo 2015;
- VISTA la nota prot.n. 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del suddetto Decreto, i progetti di cui all'Allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991, nonché i progetti sempre di cui all'allegato IV per i quali si valutano possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente a conclusione della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 sempre del 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n. 05 del 02.05.2012 (prot. A.R.T.A. n. 25525 del 03.05.2012), con cui la ditta R.V.R. S.r.l., in qualità di proponente, ha presentato istanza di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di A.I.A. ai sensi dell'art. 29 ter del medesimo decreto per il "Progetto di una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del Comune di Siculiana (AG) - Sezione Impianto di Compostaggio", allegando duplice copia del progetto di livello definitivo suddiviso in due fascicoli denominati rispettivamente "Valutazione Impatto Ambientale" e "Autorizzazione Integrata Ambientale";
- VISTA la nota prot. n. 07 del 05.08.2013 (prot. A.R.T.A. n. 34833 del 12.08.2013), con cui il proponente ha trasmesso copia dell'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul quotidiano a diffusione regionale "Quotidiano di Sicilia" del 04.07.2012;
- VISTA la nota prot. n. 08 del 08.08.2013 (prot. A.R.T.A. n. 34645 del 09.08.2013), con cui il proponente ha trasmesso ai sensi della Circolare A.R.T.A. 21.03.2005 copia del versamento delle spese di istruttoria ex art. 10 comma 1 della L.R. 4/2003, corredato da autocertificazione del legale rappresentante della ditta R.V.R. S.r.l. in merito al valore delle opere da realizzare;
- VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 32098 del 09.07.2014, con cui il Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha invitato il proponente, la ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a partecipare all'incontro tecnico del 11.07.2014 per la definizione della problematica riguardante la parziale sovrapposizione delle aree di sedime delle sezioni impiantistiche dell'impianto di compostaggio proposto dal proponente e dell'impianto di trattamento meccanico-biologico proposto dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 35502 del 29.07.2014, con cui il Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso ai soggetti partecipanti il verbale dell'incontro tecnico di cui sopra, nel corso del quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 VAS-VIA ha chiesto al proponente sia di presentare un unico progetto comprensivo delle integrazioni prodotte a più riprese nel corso della procedura A.I.A., sia di produrre uno Studio di Impatto Ambientale che tenesse conto anche degli impatti cumulativi connessi alla realizzazione in aree adiacenti della sezione impianto di compostaggio e della sezione impianto di trattamento meccanico- biologico proposto dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- VISTA la nota prot. n. 13 del 04.08.2014 (prot. A.R.T.A. n. 37217 del 07.08.2014) con cui il proponente, facendo seguito a quanto richiesto dal Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato nel corso dell'incontro tecnico del 11.07.2014, ha trasmesso n. 2 copie in formato cartaceo del progetto di livello definitivo totalmente revisionato, corredato tra l'altro della nota prot. n. 837 del 06.10.2012 della Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con la quale quest'ultima, nella qualità di proprietaria del lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 9 partt. nn. 226, 234, 265, 236 e 1, autorizza la ditta R.V.R. S.r.l. ad accedere alle stesse aree concedendone contestualmente la disponibilità al fine di effettuare rilievi, misurazioni, indagini, sondaggi, carotaggi e ogni altra attività propedeutica alla realizzazione del progetto;
- VISTA la nota prot. n. 36010 del 19.09.2014 (prot. A.R.T.A. n. 43004 del 23.09.2014), con cui il Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, considerato il cospicuo lasso di tempo trascorso dall'istanza di V.I.A. per il progetto in oggetto, ha invitato il Servizio 1 VAS-VIA

del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato a trasmettere il provvedimento finale di V.I.A. con ogni possibile urgenza al fine di consentire la convocazione della conferenza dei servizi conclusiva; la nota prot. n. 15 del 21.10.2014 (prot. A.R.T.A. n. 48602 del 23.10.2014), con cui il proponente ha trasmesso duplice copia in formato cartaceo alcuni elaborati integrativi; il rapporto istruttorio del Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 6772 del 12.02.2015;

- PRESO ATTO che il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria ex art. 10 della L.R. 4/2003 per un importo pari allo 0,1% del valore delle opere, quest'ultimo attestato tramite autocertificazione del legale rappresentante;
- PRESO ATTO che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità di cui all'art. 24 comma 2 del citato D.Lgs. mediante pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa sul quotidiano a diffusione regionale "Quotidiano di Sicilia" del 04.07.2012;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute pubbliche osservazioni entro sessanta giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza di V.I.A. in parola;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Siculiana e la Provincia Regionale di Agrigento non hanno reso entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza le proprie determinazioni sul progetto in oggetto;
- VISTA la Sentenza n. 196/2015 del T.A.R. Sicilia-Palermo Sezione I con la quale si *"ordina all'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza formulata dalla società ricorrente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore,"* della stessa sentenza e nel contempo si nomina *"per il caso di perdurante ottemperanza, quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un funzionario sottordinato della medesima struttura, affinché dia corso all'espletamento dei predetti adempimenti..."*;
- VISTA la nota n. 6208 del 10/02/2015 con la quale il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha individuato e delegato lo scrivente Ing. Franco Barbera, dirigente della U.O. S8.1/S.G., quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza;
- CONSIDERATO che il termine previsto per l'esecuzione della sentenza risulta essere scaduto il 05/04/2015;
- VISTO il verbale del 16/04/2015 con il quale lo scrivente nella qualità di cui al precedente "vista" ha formalizzato il proprio insediamento presso gli uffici del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il provvedimento D.A. n. 132 del 24/04/2015 con il quale l'Assessore al Territorio ed Ambiente ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a seguito dell'insediamento del Commissario ad acta in sostituzione dell'Amministrazione, non poteva più esercitare il potere che costituisce oggetto dell'intervento sostitutivo, come affermato costantemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, fra tante, Cons. Stato Sez. V, 30/04/2014, n. 2244 e Sez. IV, 01/12/2014, n. 5912);
- RITENUTO in base alle considerazioni del sopra citato rapporto istruttorio, di poter concludere con provvedimento positivo la procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di che trattasi e contestualmente approvare il pertinente piano di utilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto M.A.T.T.M. n. 161/2012;
- RITENUTO di dovere adottare provvedimento commissariale confermando, a ratifica, il provvedimento assessoriale sopra citato;

DECRETA

- art. 1) Per i motivi indicati in premessa si ratifica il D.A. n. 132/GAB del 24/04/2015, emesso tardivamente successivamente all'insediamento dello scrivente quale Commissario ad acta, per effetto della sentenza T.A.R. Sicilia-Palermo Sez. I n. 196/2015, si conferma e si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e si approva il piano di utilizzo dei materiali

da scavo ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto M.A.T.T.M. n. 161/2012 per il "Progetto di una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del Comune di Siculiana (AG) - Sezione Impianto di Compostaggio", proponente Ditta R.V.R. S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

- 1) I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da limitare le interferenze con i centri abitati e le aree naturali protette;
- 2) In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa degli impatti connessi alla produzione di polveri, all'emissione di gas di scarico ed all'emissione di rumore e vibrazioni da parte delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto;
- 3) La barriera perimetrale arborea e le aree a verde dislocate nelle diverse sezioni impiantistiche dovranno essere costituite da specie vegetali non invasive (es. Robinia, Ailanto, Mioporo etc.) e posta in opera sin dalle prime fasi di cantiere, utilizzando una quantità di individui tale da poter effettivamente fungere da efficace misura di mitigazione degli impatti ambientali negativi sulle componenti atmosfera, rumore e vibrazioni, paesaggio;
- 4) La pavimentazione industriale genericamente prevista in progetto dovrà essere estesa a tutte le zone operative (stoccaggio matrici, pretrattamenti, fase attiva, maturazione, post-trattamenti e stoccaggio del prodotto finito e degli scarti di lavorazione) ed avere adeguate caratteristiche di impermeabilità, ottenute ad esempio mediante trattamento con resina o altre soluzioni equivalenti;
- 5) È fatto divieto di accettare all'impianto i rifiuti classificati con i codici CER 070213, 100101, 100102, 100103, 100115, 100117, 150203, 160306, 190112, 190114, 190118, 190812, 190814 e 191106, in quanto non compatibili con il proposto processo di compostaggio. Il proponente potrà comunque concordare con A.R.P.A. Sicilia - Struttura periferica di Agrigento, dandone comunicazione al Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, eventuali modalità gestionali che consentano l'introduzione dei suddetti rifiuti nel ciclo di trattamento senza pregiudicare la qualità del prodotto finito;
- 6) I rifiuti classificati con il codice CER generico xx.xx.99 potranno essere accettati all'impianto solo se opportunamente descritti ed accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto;
- 7) Come previsto al punto 3.4.2 - Elementi prescrittivi (dotazioni ed allestimenti di base) delle "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio" approvate con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque del 29 maggio 2002 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 della G.U.R.S. n. 27 del 14.06.2002), la fase di maturazione dovrà avere durata tale da garantire sia un tempo di processo totale non inferiore a 90 giorni, sia il rispetto di un Indice respirometrico (I.R.) statico $< 250 \text{ mg O}_2 / \text{kg s.v.} \cdot \text{h}$ o in alternativa da un Indice respirometrico (I.R.) dinamico $< 500 \text{ mg O}_2/\text{kg s.v.}\cdot\text{h}$;
- 8) I serbatoi di accumulo esterni destinati allo stoccaggio delle acque di processo dovranno essere dotati di dispositivi antitraboccamento, nonché di un bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi e in ogni caso pari almeno a quelle del serbatoio di maggiore capacità;
- 9) Al fine di evitare alterazioni significative del deflusso delle acque superficiali e conseguenti fenomeni di ristagno e/o similari, il deposito dei materiali da scavo nel sito di destinazione dovrà essere corredato da un sistema di regimazione delle acque superficiali con recapito superficiale nel limitrofo impluvio denominato "Rio Agnola", dal cui argine il piede del rilevato dovrà comunque mantenersi ad una distanza minima di 10 m. Inoltre, la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-rilevato dovrà essere appurata, prima dell'inizio dei lavori, mediante analisi di stabilità da eseguirsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti, oggi date dal D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
- 10) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente dovrà valutare, di concerto con A.R.P.A. Sicilia - Struttura periferica di Agrigento, la possibilità di inserire nel Piano di Sorveglianza e Controllo anche il monitoraggio delle acque sotterranee. Più in generale, qualora dalle misurazioni periodiche eseguite nell'ambito dei monitoraggi previsti nel suddetto Piano si dovesse verificasse il superamento dei limiti di legge, l'attività di gestione dei rifiuti

svolta nell'impianto dovrà essere sospesa fino all'adozione di idonee misure di mitigazione che dovranno preventivamente essere autorizzate di questo Assessorato;

- 11) proponente dovrà adottare forme di adesione a sistemi di gestione ambientale in sintonia con il regolamento EMAS o, in alternativa, con le norme ISO 14001 o altro sistema di gestione;
- 12) A titolo di misura di mitigazione degli impatti ambientali negativi sulle componenti biotiche, il proponente è onerato di redigere e attuare, di concerto con il Comune di Siculiana, un piano di interventi di ricostituzione e/o rafforzamento della rete ecologica all'interno del territorio del medesimo comune.

- art. 2) Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra impartite.
- art. 3) Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- art. 4) Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'opera in progetto dovrà essere realizzata entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.
- art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato per intero sia sul sito istituzionale di questo Assessorato in ossequio all'art. 68 della L.R. 12.8.2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, nonché sul portale SI-VVI del sito istituzionale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; mentre, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, resta a carico del proponente la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati, impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- art. 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi al Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, di cui sarà restituita al proponente una copia debitamente timbrata e firmata.

Palermo, li 3.6.2015

Il Commissario ad acta
Ing. Franco Barbera